



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353

ORIGINALE

ORDINANZA N. 26 ASSUNTA IN DATA 18/10/2018

**OGGETTO : DIVIETO TEMPORANEO DI SPANDIMENTO GESSI DI DEFECAZIONE
SUI TERRENI DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORETTO**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

In data 8 ottobre u.s. sono stati eseguiti nella zona sud territorio comunale spandimenti di gessi di defecazione che hanno creato un grave fastidio a causa del forte, persistente e intollerabile odore, creando allarmismo nella popolazione e costringendo l'amministrazione, a seguito delle numerose segnalazioni, ad attivare A.R.P.A.E. Servizio Territoriale e A.USL Servizio Igiene Pubblica per verificare la natura e la regolarità di tali spandimenti;

CONSIDERATO che i gessi di defecazione trovano specifico riferimento nel testo del D.Lgs. 75/2010 inquadrati tra i fertilizzanti;

PRESO ATTO altresì che l'Amministrazione, a tutela della salute pubblica e considerato il disturbo igienico sanitario causato dalla percezione di un odore particolarmente forte e fastidioso che ha interessato un'ampia zona del territorio, ha richiesto formalmente ai servizi territoriali sopra indicati con nota Prot. 7897 del 11/10/18 il prelievo sul terreno dei gessi di defecazione confluiti sul territorio comunale e le analisi di tali spandimenti;

CONSIDERATO che si reputa necessario, in via cautelare e in attesa dell'esito delle analisi dei materiali prelevati da parte di A.R.P.A.E Servizio Territoriale tali da garantire l'assenza di eventuali sostanze inquinanti o dannose per la salute umana, adottare provvedimenti tesi alla salvaguardia dell'igiene pubblica e tutela ambientale;

VISTA la relazione A.R.P.A.E Servizio Territoriale di Novellara RE Prot. n. PGRE13736/2018 del 18/10/18 pervenuta a questa amministrazione in data 18/10/18 Prot. 8070;

VISTI:

- l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la l.r. 4 maggio 1982, n. 19;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- la L. n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 75/2010;
- il Regolamento Regione Emilia Romagna n. 3/2017;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte il divieto in via temporanea delle operazioni di spandimento dei gessi di defecazione su tutto il territorio comunale per un periodo di mesi 6 a decorrere dalla data del presente provvedimento;

che sia disposta la pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio online del Comune di Boretto per 30 giorni consecutivi

DI DARE ATTO CHE;

Ordinanza/2018/26

l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Territorio Patrimonio del Comune di Boretto RE Piazza San Marco n. 5;

- La Polizia Municipale Unione Bassa Reggiana – sub ambito Ovest è l'organo incaricato della vigilanza di quanto disposto dal presente atto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a :

- All'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia – Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica Reggio Nord – sede di Guastalla;
- Ad A.R.P.A.E. Servizio Territoriale sede di Novellara RE;
- Al Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Emilia;
- Alla Polizia Municipale Unione Bassa Reggiana – sub ambito Ovest e al Servizio Territorio e Patrimonio del Comune di Boretto;

AVVERTE

In caso di non adempimento si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 prevista dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs 267/2000 e succ. integrazioni, ed a valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed opportuni, ivi compresa l'eventuale esecuzione coattiva a spesa dell'obbligato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso.

DEMANDA

alla Polizia Municipale Unione Bassa Reggiana - sub ambito Ovest il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza;

COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al T.A.R. Sezione di Parma, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199)

IL SINDACO
(Massimo Gazza)